

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

ASSIREP – Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto, con sede in via Antonio Gallonio, 18 – 00161 Roma, in persona del Dott. Eugenio Rambaldi Presidente, e munito dei poteri per la firma del presente accordo, di seguito definito, per brevità, ASSIREP oppure OdV (Organismo di Valutazione);

e

AICQ SICEV S.r.l. con Socio Unico, C.F. e P.IVA 08417460964 con sede in Milano (MI), Via Cornalia n. 19, CAP 20124, Iscrizione Camera di Commercio: 08417460964, CCIAA-NREA: MI-2024545, di seguito anche SICEV, nella persona del Direttore Generale p.i. Roberto De Pari munito dei poteri di firma del presente accordo - di seguito definita SICEV oppure OdC (Organismo di Certificazione);

premesse che:

- ASSIREP è un'Associazione apartitica, senza scopo di lucro, aperta a tutti coloro che operano come Project Manager;
- ASSIREP aderisce a CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) e pertanto può usufruire delle condizioni e dei vantaggi definiti nell'Accordo Quadro di Collaborazione stipulato tra CoLAP e AICQ SICEV in data 27/11/2014 (vedere Allegato 1)
- ASSIREP rilascia ai propri Associati gli "Attestati di Qualificazione" (rif.to Art7 – Legge 4/2013)
- la certificazione dei Project Manager (in seguito solo PM) viene realizzata mediante esami scritti e orali posti in essere da un Organismo di Certificazione del personale accreditato da ACCREDIA secondo la ISO/IEC17024. Tale organismo si avvale di un Organismo di Valutazione a cui appaltare l'organizzazione ed effettuazione degli esami;
- ASSIREP è in grado di fornire le competenze e l'assistenza per la formulazione degli Schemi di Certificazione di propria competenza inerenti la professione del Project Manager;
- ASSIREP ha qualificato una serie di Commissari (interni e/o esterni) quali esaminatori teorici e pratici per la realizzazione degli esami di certificazione dei PM;
- ASSIREP è interessata a collaborare, attraverso una sua struttura interna dedicata, quale Organismo di Valutazione, con un Organismo di Certificazione del personale accreditato per attivare la certificazione dei PM;
- per perseguire lo scopo sociale ASSIREP può stabilire collaborazioni, relazioni e rapporti societari, in Italia e all'estero con società che svolgono attività integrative di quelle di ASSIREP stessa;

- SICEV ha per oggetto:
 - a) L'effettuazione di attività di valutazione della conformità di soggetti (a fronte di requisiti specificati in norme, specifiche o regole tecniche) e attività di riconoscimento, mantenimento e promozione delle competenze professionali, allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione dei soggetti. Pertanto SICEV provvede a verificare e riconoscere il rispetto e il mantenimento nel tempo, da parte dei soggetti, dei requisiti prescritti per la certificazione, la qualificazione e/o il riconoscimento delle competenze;
 - b) lo svolgimento delle attività di certificazione sulla base di criteri conformi alle vigenti norme tecniche internazionali ed europee, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica operando in conformità alle regole europee e nazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 - c) l'effettuazione delle attività di valutazione e riconoscimento di attività formative finalizzate al conseguimento delle competenze necessarie a soddisfare i requisiti di certificazione e di qualificazione del personale.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Vincolatività della premessa

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo

Articolo 2

Scopo ed oggetto dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato alla definizione degli impegni che ASSIREP e SICEV assumono in relazione alle Certificazioni della Professione del Project Manager (PM) dei PM secondo i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti pertinenti.

Articolo 3

Obblighi delle parti

ASSIREP si impegna a:

- collaborare con SICEV per la messa a punto degli schemi di certificazione richiesti dalle attività di cui in premessa;
- essere disponibile ad assumere la responsabilità di "Organismo di Valutazione" operante per conto di SICEV, secondo quanto previsto dalla ISO/IEC 17024, previa qualificazione e sorveglianza di SICEV stessa, per la valutazione delle Domande di Certificazione e per la organizzazione ed esecuzione degli esami di certificazione (eventualmente in "outsourcing") dei soli PM associati ad ASSIREP, assumendosene i relativi costi. In questa veste seguirà il Regolamento SICEV-RPM 01 e il Piano Qualità ASSIREP OV-PQ 01 e le eventuali procedure di ACCREDIA finalizzate all'ottenimento e al mantenimento dell'accreditamento;
- consentire l'accesso nella propria sede e verifica, anche con breve preavviso, di personale SICEV ed ACCREDIA
- selezionare e qualificare i Commissari per le attività di certificazione dei PM;

- fare approvare da SICEV ciascuna modifica dell'elenco degli esaminatori (in particolare nuovo inserimento o revoca);
- organizzare ed effettuare gli esami di certificazione, dei PM che operano nella Gestione Progetto;
- fare pagare ai propri Associati che intendono farsi esaminare da ASSIREP per la successiva certificazione SICEV il 75% della tariffa di esame, quale quota straordinaria alla Associazione ASSIREP, fornendone evidenza oggettiva a SICEV;
- inviare tutta la documentazione pertinente a SICEV per la delibera della certificazione e per l'emissione dei certificati e l'attività ad essa legata;
- comunicare tempestivamente a SICEV ogni anomalia, problematica, reclamo o comunque ogni scostamento rispetto a quanto previsto dalle procedure d'esame applicate;
- fare pagare ai propri Associati già certificati da SICEV il 30% della tariffa di iscrizione annuale nei Registri SICEV quale quota straordinaria alla Associazione ASSIREP fornendone evidenza oggettiva a SICEV;
- Trasmettere a SICEV le evidenze documentali degli eventuali "Attestati di Qualificazione" rilasciati ai Professionisti associati e dei conseguenti obblighi di "aggiornamento professionale costante" (rif.to Art.7 – Legge 4/2013) per i Professionisti in possesso dei citati Attestati.
- qualora l'OdV svolga anche attività di formazione nel settore delle Figure Professionali che operano nella Gestione Progetto, deve dare evidenza documentale che:
 - i membri della Commissione di Esame predisposte non sono stati coinvolti in nessun caso e in nessuna attività di formazione nei confronti dei candidati da esaminare;
 - le prove d'esame non sono state utilizzate a scopo di addestramento / formazione
- promuovere insieme a SICEV le attività di cui alla premessa sia utilizzando sistemi informatici, pubblicitari o attraverso seminari informativi. La promozione delle attività sarà concordata preventivamente tra le Parti secondo anche quanto previsto nell'Art. 3 dell'Allegato 1.

SICEV si impegna a:

- ottenere gli accreditamenti da parte di ACCREDIA per le attività contenute in premessa e a mantenerli nel tempo, assumendosene i relativi costi;
- a mantenere aggiornati gli schemi relativi agli accreditamenti ottenuti e ad eseguire le necessarie attività di qualificazione e monitoraggio dell'OdV e di mantenimento della medesima, assumendosene i relativi costi
- programmare con ASSIREP, le sessioni d'esame che verranno effettuate dall'Organismo di Valutazione (eventualmente eseguite in "outsourcing");
- deliberare la certificazione ed emettere i certificati del caso;

- procedere alla fatturazione ai clienti, nella misura del 25% della tariffa di esame applicabile (il rimanente 75% viene riscosso da ASSIREP), le attività di certificazione di cui in premessa e ai relativi incassi, assumendosene i relativi costi amministrativi;
- a provvedere alle attività di mantenimento dei certificati considerando anche i “crediti” derivanti dagli “Attestati di Qualificazione” rilasciati da ASSIREP e dei conseguenti obblighi di “aggiornamento professionale costante”, per le quali provvederà alla fatturazione ai Clienti, nella misura del 70% della tariffa di iscrizione annuale nel Registro SICEV (il rimanente 30 % viene riscosso da ASSIREP). La tariffa di iscrizione nel Registro SICEV è definita nell’Allegato 3 al presente accordo;
- riconoscere condizioni economiche particolari agli associati di ASSIREP come riportato in Allegato 4 al presente Accordo per effetto del numero consistente di PM che ASSIREP può indirizzare a SICEV per la loro Certificazione; il pagamento delle tariffe di Allegato 4 viene effettuato dagli Associati di ASSIREP secondo le ripartizioni percentuali definite nei punti precedenti;
- promuovere insieme a ASSIREP le attività di cui alla premessa sia utilizzando sistemi informatici, pubblicitari o attraverso seminari informativi. La promozione delle attività sarà concordata preventivamente tra le Parti secondo anche quanto previsto nell’Allegato 1.

Articolo 4

Obblighi di reciproca collaborazione

Le parti del presente accordo intendono prestarsi reciproca collaborazione ed assistenza, al fine di promuovere l’attività di miglioramento delle competenze / prestazioni dei PM interessati e la certificazione degli stessi.

Articolo 5

Divieto di cessione

Quanto previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificamente richiamato, salvo patto scritto tra le Parti.

Articolo 6

Obbligo di riservatezza

SICEV si obbliga a tenere strettamente riservati tutti i documenti e le informazioni ricevute da ASSIREP e si obbliga altresì a non divulgare a terzi, né in tutto, né in parte, la documentazione ricevuta, anche una volta cessata l’efficacia del presente accordo.

ASSIREP si obbliga a tenere strettamente riservati tutti i documenti e le informazioni ricevute da SICEV anche una volta cessata l’efficacia del presente accordo.

Articolo 7

Durata dell’accordo e recesso

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo ove una delle parti non invii raccomandata a.r. di disdetta sei mesi prima della scadenza.

Il presente accordo può essere, altresì risolto prima della sua scadenza, su richiesta di una delle parti, per inadempimento o per grave motivo.

La Parte che ravvisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata. a.r. all'altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo. Gli obblighi economici tra le Parti saranno conteggiati fino alla data di invio della comunicazione di cui sopra e regolati come previsto dal presente accordo.

Il mancato rispetto dei requisiti o di obblighi derivanti dalla legislazione o l'inadempimento delle prescrizioni di accreditamento, previste nei documenti citati nell'Art. 3 del presente Accordo, comprese quelli di ACCREDIA, sia da parte di SICEV, come Organismo di Certificazione, sia da parte di ASSIREP, come Organismo di Valutazione, costituisce grave motivo per la risoluzione immediata dell'Accordo.

Gli obblighi economici tra le parti, in vigenza di valido accreditamento, saranno conteggiati fino alla data di invio della comunicazione di cui sopra e regolati come previsto dal presente Accordo.

Articolo 8

Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo saranno rimesse alla competenza di un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera Arbitrale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Articolo 9

Privacy

In relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n°196 del 2003 riguardante la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", le Parti si autorizzano reciprocamente, per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati che li riguardino dalle stesse forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito del presente rapporto.

In rapporto a quanto sopra, le Parti sono informate che detto trattamento potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati in questione potranno essere:

- a) utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del presente accordo;
- b) comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle Parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi, ricerche di mercato);
- c) comunicati ad istituti bancari, per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo;
- d) comunicati ad enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito; comunicati agli Organismi di accreditamento ed alle associazioni o altri Organismi cui ASSIREP e SICEV aderiscono nell'ambito degli obblighi di ASSIREP e SICEV stessa nei confronti dei medesimi, anche ai fini dell'inserimento nelle relative pubblicazioni e successiva diffusione cartacea e/o elettronica;
- e) diffusi nell'ambito delle pubblicazioni delle Parti, nonché attraverso il sito Internet delle stesse;
- f) utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla legge.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento dei dati deve ritenersi necessaria ai fini

dell'esecuzione del contratto ed il suo diniego impedirebbe la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In relazione ai predetti trattamenti e fatto salvo quanto precede, sarà comunque facoltà delle Parti esercitare tutti i diritti tra cui, in particolare, ottenerne la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

Milano li, 21 Giugno 2016

ASSIREP

AICQ SICEV S.r.l.

(Eugenio RAMBALDI)

(Roberto DE PARI)